

CXCVII.

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Sul processo verbale fa osservazioni il senatore Petrella (pag. 6746) — Comunicazioni (pag. 6746) — Congedo (pag. 6746) — Presentazione di disegni di legge (pag. 6747) e di relazioni (pag. 6746, 6747) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 6747) — È approvato il disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » (N. 621) (pag. 6747) — Non ha luogo discussione generale sul progetto di legge: « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radiotelegrafia » — Sull'art. 6 parlano i senatori Casana (pag. 6756), Di Brocchetti, relatore (pag. 6756) e il ministro della marina (pag. 6756) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza » (N. 637) parla il senatore Lamberti (pag. 6757) al quale risponde il ministro del tesoro (pag. 6757) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 6757) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse alla industria privata, sulle tramvie e sulle automobili » (N. 664), parlano i senatori Finali (pag. 6758), Bettoni, relatore (pag. 6759) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 6759) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato a scrutinio segreto — Nella discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato » (N. 662), parlano i senatori De Cesare (pag. 6761), Malvezzi, relatore (pag. 6762) e il ministro del tesoro (pag. 6761) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova » (N. 638) (pag. 6758); « Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (Legge 30 giugno 1906, n. 262) » (N. 642) (pag. 6761); « Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 per provvedere al pagamento di spese residue degli esercizi precedenti » (N. 643) (pag. 6762); « Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie Ambasciate a Parigi e a Vienna » (N. 649) (pag. 6763); « Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto, e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame » (N. 650) (pag. 6764); « Stanziamento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma » (N. 604) (pag. 6764) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sistemazione ed esercizio delle Regie Terme di Montecatini » (N. 635), parlano i senatori Luciani (pag. 6764, 6765, 6766), Bettoni (pag. 6766), Grocco (pag. 6765), Lamberti (pag. 6769), Torrigiani Luigi, relatore (pag. 6764, 6765, 6767) e i ministri del tesoro (pag. 6767) e delle finanze (pag. 6768) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Debbo fare una dichiarazione sul processo verbale.

Ho rilevato come dal resoconto sommario della tornata di ieri risulti che io avrei ritirato il primo dei due emendamenti che presentai relativamente alla legge sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Sta invece di fatto che io non ritirai il primo emendamento, ma bensì il secondo, quello cioè sulla « mancanza » di querela a proposito del quale prese pure la parola il mio amico senatore Vacca.

Il primo dei due emendamenti sarebbe rimasto non votato.

L'on. ministro guardasigilli potrà inserire nella legge la proposta che con esso si faceva e che riguarda l'aggiunta dei reati più gravi: furto, rapina, estorsione, ricatto, ricettazione.

Prego l'on. Presidente di voler tener conto di questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Sarà tenuto il debito conto di questa dichiarazione dell'on. senatore Petrella nel processo verbale della seduta d'oggi.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il processo verbale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il sen. segr. Borgatta di dar lettura dell'elenco delle petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 111. Il Consiglio notarile di Mondovì fa voti al Senato onde voglia modificare il disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e comprendervi il collocamento in pianta stabile ed organica del basso personale degli archivi notarili;

N. 112. Il comune di Fivizzano fa istanza al Senato per l'adozione di alcune modifiche al disegno di legge « Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara »;

N. 113. La Società anonima Walton Goody et Crips Lint di Carrara fa istanza al Senato affinché voglia respingere e per lo meno rinviare il disegno di legge per la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara;

N. 114. Alcuni industriali e commercianti di Carrara, rappresentanti oltre i due terzi della produzione marmifera di quel comune. « Petizione identica alla precedente ».

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'onor. Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso a questa Presidenza il disegno di legge sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria, disegno di legge già approvato dal Senato e al quale la Camera dei deputati ha apportato alcune modificazioni.

Se non si fanno osservazioni, l'esame di questo disegno di legge sarà deferito alla stessa Commissione che ebbe già ad occuparsene altra volta.

(Così rimane stabilito).

Ringraziamenti

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la famiglia Faraggiana ringrazia il Senato delle onoranze rese alla memoria del compianto senatore.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Foà domanda un congedo di dieci giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Presentazione di relazione.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale al disegno di legge:

Modificazioni al ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni all'art. 264 dell'ordinamento giudiziario del 1865 nella parte che riguarda la indennità ai giurati.

Prego il Senato di voler consentire che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, si intenderà accolta la preghiera dell'onor. ministro che il disegno di legge stesso sia rinviato all'esame della Commissione di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali » (N. 621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 621).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

COMPENSI PER LE COSTRUZIONI NAVALI.

Art. 1.

Sono concessi, per la durata di quindici anni dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore, i compensi indicati nei seguenti articoli. (Approvato).

Art. 2.

Agli scafi delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, costruiti in Italia per conto di nazionali, è corrisposto un compenso daziario, per ogni tonnellata di stazza lorda, di lire 35 se di ferro o di acciaio e di lire 15 se di legno.

I costruttori hanno inoltre la facoltà d'importare dall'estero, in franchigia dei dazi, un quarto dei materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo. Tale quarto non deve però eccedere il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di stazza lorda.

Il compenso daziario è ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo sia impiegata una quantità di materiale estero eccedente, in peso, il quarto del materiale complessivo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.

Se durante il periodo di validità della presente legge fosse arrecata qualche modificazione ai dazi doganali sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, il compenso daziario sarà modificato in proporzione per decreto reale.

(Approvato).

Art. 3.

Le trasformazioni di navi, aventi per risultato di aumentarne la stazza, danno diritto, se eseguite in Italia, ad un compenso daziario cal-

colato in conformità dell'articolo precedente ed in ragione del numero di tonnellate di aumento della stazza lorda, oltre all'importazione in franchigia dei dazi del quarto dei materiali metallici necessari ai lavori, sempre che tale quarto non ecceda il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di aumento.
(Approvato).

Art. 4.

Alle navi, alle draghe ed ai rimorchiatori pontati, a scafo metallico, indicati nell'art. 2 è inoltre corrisposto un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda, fissato come segue :

lire 55 se varate nel 1° quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge;

lire 50 se varate nel 2° quinquennio;

lire 45 se varate nel 3° quinquennio.

Ai velieri in legno, oltre al trattamento stabilito all'art. 2, è corrisposto un compenso di costruzione nella misura fissa di lire 10 a tonnellata di stazza lorda.

(Approvato).

Art. 5.

Per aver diritto ai compensi indicati negli articoli 2, 3 e 4, le navi, le draghe ed i rimorchiatori pontati devono essere iscritti nella più alta classe del « Registro Nazionale Italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali.

Tale iscrizione dovrà essere conservata per la durata di cinque anni dalla data del rilascio del certificato: venendo a cessare prima della scadenza di questo periodo di tempo i proprietari delle navi, delle draghe e dei rimorchiatori pontati dovranno restituire all'erario i compensi corrisposti per la costruzione. Sarà consentito durante il quinquennio il passaggio da una ad altra classe.

(Approvato).

Art. 6.

Il compenso daziario e il compenso di costruzione non sono concessi:

1° agli scafi di navi con ossatura interamente di ferro o di acciaio ed il fasciame esterno di legno;

2° agli scafi di ferro, acciaio o legno di navi commesse da amministrazioni governative o ad esse destinate, eccetto che per le navi destinate all'esercizio di Stato della navigazione e per il naviglio addetto al servizio di navigazione dello stretto di Messina, ed al servizio del trasporto delle merci della stazione marittima di Venezia, affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

3° agli scafi di navi da diporto;

4° ai rimorchiatori senza coperta;

5° agli scafi di ferro, acciaio o legno non destinati alla navigazione, ma riservati ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dei fiumi od alla navigazione a rimorchio, come bette, barche cisterne, pontoni, barche, battelli, boe, gavitelli, zattere da calafati e simili.

La voce 333 della tariffa doganale (testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1910, n. 577) sarà modificata per decreto Reale in conformità della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora le navi per le quali siano stati pagati i compensi di cui negli articoli 2 e 4 venissero tolte dalla navigazione e destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade ecc., od alla navigazione a rimorchio e siano state iscritte nel registro dei galleggianti, i proprietari di esse dovranno restituire all'erario l'ammontare dei compensi ricevuti, se l'iscrizione nel detto registro sia avvenuta entro cinque anni dalla data del varo. La restituzione si estenderà, quando ne sia il caso, anche ai compensi ricevuti in base all'art. 8.

Le navi di costruzione estera addetta alla navigazione, che vengono trasformate in galleggianti e destinate ai servizi suddetti, sono soggette al dazio d'importazione stabilito per galleggianti indicati all'art. 6, n. 5, della presente legge: quando però esse si trovino già iscritte nelle matricole del Regno, è accordata la riduzione di un quinto sul dazio proprio degli scafi per ogni anno compiuto dal giorno della iscrizione, e, dopo compiuti cinque anni, sono trattate come quelle di costruzione nazionale.

(Approvato).

Art. 8.

Per la costruzione in Italia di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari ad uso della navigazione sono concessi i seguenti compensi:

per le macchine motrici a vapore e per gli apparecchi ausiliari di bordo facenti parte integrante delle medesime, lire quindici per cavallo indicato: se però si tratti di macchine a turbina, lire diciassette per cavallo asse;

per le caldaie di macchine motrici e per gli apparecchi ausiliari di bordo considerati come accessori delle caldaie medesime, lire dodici per quintale;

per gli apparecchi ausiliari di bordo, qualunque ne sia la specie della forza motrice, non assegnati all'apparato motore, lire tredici e centesimi cinquanta per quintale;

per gli apparati motori costituiti da macchine a scoppio o a combustione interna, lire ventisette per cavallo-asse; questo compenso comprende: apparati, accessori ed eventuali loro apparecchi ausiliari.

I compensi predetti sono pure concessi per la costruzione di macchine motrici applicate in servizio ausiliario di navigazione agli scafi di navi a vela.

Nessun compenso di costruzione è dovuto per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari destinati agli scafi di cui all'art. 6.

(Approvato).

Art. 9.

Per la costruzione delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari indicati all'articolo precedente il costruttore, oltre a tutti i materiali grezzi, può importare dall'estero contro il pagamento del dazio tutti quegli strumenti o parti di speciale fabbricazione che non siano di corrente fabbricazione in Italia o siano coperti di brevetto, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

Quando nella costruzione siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero oltre quelle sopraindicate, il compenso delle macchine o delle caldaie, o degli apparecchi ausiliari, nella cui costruzione sia stato impiegato tale materiale, è rispettivamente ridotto in proporzione del peso del materiale stesso.

Quando poi il peso complessivo delle parti staccate provenienti dall'estero, comprese quelle di speciale fabbricazione indicate al primo

comma del presente articolo, superi la metà del peso totale delle macchine, o delle caldaie, o degli apparecchi ausiliari, nella cui costruzione le parti suddette sono state impiegate, nessun compenso è dovuto per tali costruzioni.

(Approvato).

Art. 10.

È concesso il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi:

a) sui materiali metallici esteri impiegati nella costruzione degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili commesse da stranieri, dei galleggianti in ferro ed acciaio destinati all'esportazione e delle navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri ai cantieri nazionali;

b) sugli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle navi mercantili suddette e sugli oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio e su tutto quanto occorre all'allestimento delle navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri;

c) sulle macchine e caldaie intere o sulle parti staccate di esse, importate dall'estero e destinate alle accennate alla lettera a);

d) sui materiali metallici esteri, sulle macchine e caldaie intere o parti staccate di esse impiegate nella riparazione e trasformazione, eseguite in Italia, di navi da guerra o di altro carattere appartenenti a Governi stranieri.

Il beneficio di cui nel presente articolo, per quanto riguarda gli scafi delle navi mercantili di ferro o di acciaio, non potrà estendersi ad una quantità di materiale estero maggiore di quella per la quale i dazi d'importazione potessero superare lire 40 per ogni tonnellata di stazza lorda. Per i galleggianti il massimo del beneficio sarà determinato dall'ammontare dei dazi per l'introduzione dall'estero dei galleggianti stessi.

I costruttori possono chiedere, anche per navi commesse da nazionali, il trattamento fissato dal presente articolo per le navi commesse da stranieri, purchè ne facciano domanda nell'atto della dichiarazione di costruzione, rinunciando al compenso daziario ed al compenso di costruzione stabiliti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Per gli scafi di navi da guerra commesse dal Governo del Re ai cantieri nazionali e per le macchine, le caldaie, gli apparecchi ausiliari di bordo, gli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle stesse navi, nello stabilire il prezzo da pagarsi in confronto dei prezzi che si pagano all'estero, sarà messo in conto l'ammontare dei dazi doganali per i materiali da impiegarsi nell'esecuzione dei suddetti lavori.

(Approvato).

Art. 12.

I compensi daziari per gli scafi ed i compensi di costruzione per gli scafi, le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo, sono pagati al costruttore, salvo convenzione in contrario col committente.

(Approvato).

Art. 13.

I compensi daziari e di costruzione per le navi a vapore a scafo metallico, le draghe ed i rimorchiatori pontati, possono essere concessi ad una quantità non maggiore di 40 mila tonnellate di stazza lorda per ogni esercizio finanziario fino alla scadenza della presente legge e così per un totale massimo di 600 mila tonnellate di stazza lorda.

Le eccedenze o le deficienze nelle costruzioni di un esercizio, rispetto alla produzione stabilita dal primo comma del presente articolo, sono riportate rispettivamente in diminuzione od in aumento della produzione assegnata all'esercizio od agli esercizi successivi.

(Approvato).

COMPENSO DI RIPARAZIONE.

Art. 14.

Per la durata di dieci anni dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore è concesso un compenso nella misura di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato nelle riparazioni, eseguite in Italia, degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili nazionali e straniere e nella costruzione degli oggetti di dotazione e di ricambio forniti alle navi stesse.

(Approvato).

VIGILANZA DEI LAVORI.

Art. 15.

I lavori di costruzione, di trasformazione e di riparazione contemplati dalla presente legge sono sottoposti alla vigilanza degli uffici marittimi, designati a tal uopo dal ministro della marina.

Quando dai rapporti di questi uffici consti che i lavori non sono eseguiti secondo le buone regole d'arte, il ministro della marina potrà, sentito il parere del Comitato per l'esame dei progetti di navi e del Consiglio superiore della marina mercantile, rifiutare i compensi daziari, di costruzione, di riparazione e il trattamento di franchigia previsti dalla presente legge.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge determinerà le norme per l'esercizio della vigilanza dei lavori.

(Approvato).

ISCRIZIONE DEGLI OPERAI DEI CANTIERI
ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA.

Art. 16.

I costruttori od altri aventi diritto ai compensi daziari, di costruzione o riparazione, o al trattamento dell'importazione temporanea in franchigia daziari, contemplati dalla presente legge, non potranno conseguire il pagamento dei compensi suddetti o la franchigia dei dazi se non venga provato, nei modi stabiliti dal regolamento, che siasi adempiuto da parte dei proprietari dei cantieri e delle officine di riparazione, nei quali sono stati eseguiti i lavori, al disposto dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

(Approvato).

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO.

Art. 17.

Il totale generale degli stanziamenti per provvedere al pagamento dei premi di navigazione dipendenti dall'articolo IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, al pagamento dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione stabiliti dalla presente legge e delle spese di vigilanza per i lavori relativi, non potrà mai su-

perare la somma di lire sei milioni e duecentomila per ogni esercizio finanziario dal 1911-12 al 1925-26.

Negli esercizi successivi lo stanziamento annuo sarà in ragione degli impegni assunti con la presente legge, senza per altro poter superare la somma di lire sei milioni e duecentomila fissata dal precedente comma.

Le rimanenze degli stanziamenti come le eccedenze delle liquidazioni si riporteranno da un esercizio all'altro incominciando da quelle dell'esercizio 1911-912.

Per l'esercizio 1911-912, in dipendenza del disposto del primo comma del presente articolo, sarà, con decreto del ministro del tesoro, provveduto a variare la denominazione del capitolo 47: « Compensi di navigazione e premi di costruzione », ecc. dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio medesimo, e ad integrarne in lire 6,200,000 l'attuale assegnazione di lire 4,000,000.

(Approvato).

Art. 18.

L'ordine di precedenza per la concessione dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione stabiliti dalla presente legge e per la concessione dei premi di navigazione in dipendenza dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, è determinato dalla data in cui i documenti per le rispettive liquidazioni sono giunti al Ministero, purchè riconosciuti regolari.

Per i compensi daziari e di costruzione di scafi si tiene inoltre conto della data in cui ciascuna nave sia compiuta e pronta a prendere il mare per l'esercizio del traffico, e per i compensi di costruzione di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari della data in cui il loro collocamento a bordo sarà ultimato.

Per i compensi e premi, il cui pagamento venga trasportato all'esercizio od agli esercizi successivi a quello in cui sono liquidati, non è dovuto alcun interesse.

(Approvato).

Art. 19.

Quando la somma di lire 6,200,000 si dimostrasse insufficiente a provvedere a tutti gli impegni accennati nel primo comma dell'articolo 17, il Governo del Re dovrà, con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della ma-

rina mercantile, ridurre la quantità di tonnellate di stazza lorda ammesse secondo l'art. 13 a fruire dei compensi daziari e di costruzione. (Approvato).

CONTRIBUTO ALLE CASSE DEGLI INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE.

Art. 20.

La metà del tempo trascorso in servizio dagli iscritti della leva di mare nel Corpo Reale equipaggi durante il primo periodo della ferma e in occasione della loro chiamata alle armi, sarà valutato dalle Amministrazioni delle Casse degli invalidi e del Fondo invalidi di Venezia come navigazione eseguita con retribuzione alle Casse ed al Fondo suddetti, cui lo Stato dovrà corrispondere il montare di tale retribuzione, senza ritenuta sulla paga degli iscritti summenzionati.

Sarà stanziata nel bilancio del Ministero della marina la somma annua di lire 80,000 da ripartirsi fra le Casse ed il Fondo invalidi più bisognosi, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Resta abrogato l'art. 46 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. 21.

Dai compensi daziari e di costruzione stabiliti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della presente legge sarà prelevato il 5 per cento a favore della Cassa invalidi della marina mercantile nella cui giurisdizione è compresa la Capitaneria o l'Ufficio di porto di iscrizione della nave.

Trattandosi di costruzioni commesse da stranieri, la detta percentuale sarà versata alla Cassa invalidi nella cui giurisdizione trovansi il cantiere.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.

Salvo il diritto di opzione concesso dall'articolo 6 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per le navi a vapore, in ferro od acciaio, dichia-

rate ed impostate dai cantieri nazionali dal 1° luglio 1910 in poi, per le altre navi in corso di costruzione alla entrata in vigore della presente legge sono concessi i compensi daziari, di costruzione e il trattamento dell'importazione in franchigia di dazio stabiliti dalla legge stessa.

Per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo in corso di costruzione alla entrata in vigore della presente legge, o che, ultimati a quella data, non siano ancora stati sistemati a bordo, sono pagati i compensi stabiliti dagli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. 23.

Le navi che all'entrata in vigore della presente legge abbiano diritto di concorrere al premio di navigazione stabilito dall'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, conservano tale diritto fino alla scadenza per ognuna della età di 15 anni, se piroscafi, e di 21 anni, se velieri, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo suddetto, e di quelle del capo II della legge 23 luglio 1896, n. 318, che non sono state abrogate o modificate dal ripetuto art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176.

Resta peraltro abrogato il penultimo comma dell'art. 12 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. 24.

Le rimanenze degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 16 maggio 1901, n. 176, 28 giugno 1906, n. 260, 16 giugno 1907, n. 355 e dello stanziamento stabilito dall'art. 5 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per l'esercizio 1910-911, debitamente accertate all'entrata in vigore della presente legge, saranno, previa deduzione della

somma occorrente a liquidare gli impegni derivanti dalle suddette leggi 1901, 1906, 1907 e dagli articoli 5 e 6 della legge 1910, devolute in favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi di Venezia.

Negli impegni di cui al precedente comma, non sono compresi i premi di navigazione dovuti a senso dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, per viaggi eseguiti posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

Art. 25.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1911.

Con la stessa data restano abrogate le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, salvo quanto è disposto dall'art. 23 della presente legge, nonchè le leggi 28 giugno 1906, n. 260, 16 giugno 1907, n. 355, e degli articoli 5 e 6 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

Sono altresì con la stessa data abrogati il decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086, le leggi 19 aprile 1872, n. 759, serie 2ª, e 30 maggio 1878, n. 4390, serie 2ª, e qualunque altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, provvederà con regolamento all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Effetti finanziari del disegno di legge a favore dell'industria delle costruzioni navali

SPESA MEDIA ANNUA E SUA RIPARTIZIONE.

Liquidazione del passato.

Premi di navigazione da pagarsi in forza dell'articolo IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, dall'esercizio 1911-12 all'esercizio 1923-24 - Spesa complessiva L. 17,288,767.80. Media annua per il quindicennio 1911-12 a 1925-26 . . . L. 1,152,584.52

Liquidazione del futuro.

Compensi per le costruzioni navali:

Piroscafi in acciaio. {	Compenso daziario a L. 35 a tonnellata lorda . L.	1,400,000 »	
	Tonn. lorde . . . 40,000 }	di costruzione » 50 (media) » . . .	2,000,000 »
Piroscafi in legno.			
Tonn. lorde . . . 1,000	daziario » 15 . . .	15,000 »	
Scafi. {	Velieri in acciaio. {	» » 35 . . .	56,000 »
	Tonn. lorde . . . 1,600 }	di costruzione » 50 (media) » . . .	80,000 »
Velieri in legno. {	» » 10 . . .	80,000 »	
Tonn. lorde . . . 8,000 }	daziario » 15 . . .	120,000 »	
Aumento di tonnellaggio per trasformazioni (tonn. 100 a L. 35 + tonn. 60 a L. 15) . . .			4,400 »
Macchine . . . cavalli indicati 40,000 a L. 15 a cavallo indicato		-600,000 »	
Caldaie . . . quintali . . . 28,000 » 12 a quintale		336,000 »	
Apparecchi ausiliari » . . . 8,000 » 13.50 a quintale		108,000 »	
		----- L. 4,799,400 »	

Compenso per le riparazioni	220,000 »
Spese per l'applicazione della legge	28,015.48
	----- L. 5,047,415.48

Spesa totale annua . . . L. 6,200,000 »

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Poichè vedo presente l'onorevole ministro della marina, prego il Senato di voler consentire che, prima della discussione del disegno di legge iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno, si proceda alla discussione dell'altro che è al n. 10 e cioè: « Costituzione dell'istituto militare superiore di radio-telegrafia ».

PRESIDENTE. L'onor. senatore Casana propone che, prima di discutere il disegno di legge di cui al n. 2 dell'ordine del giorno, si discuta l'altro riguardante la « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia », che è iscritto al n. 10.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia » (N. 615).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 615).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È costituito in Roma l'Istituto militare di radiotelegrafia.

(Approvato).

Art. 2.

Scopi principali dello stesso Istituto sono:

1° Coordinare i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici della marina e della guerra nell'interesse supremo della difesa nazionale;

2° Formare la necessaria cultura generale e speciale agli ufficiali di terra e di mare per abilitarli agli impianti e alla direzione di stazioni radiotelegrafiche;

3° Dar modo di compiere le ricerche teoriche e sperimentali inerenti ai diversi sistemi, per la trasmissione della energia elettrica senza filo, per le applicazioni di questi nell'interesse della difesa nazionale;

4° Fornire infine agli inventori, anche estranei alle Amministrazioni militari, la possibilità di compiere le esperienze relative alla loro invenzione, sempre che questa dalla Commissione permanente per la radiotelegrafia nel Regno - della quale farà parte di diritto il direttore del Gabinetto - sia riconosciuta degna di essere presa in considerazione per un eventuale miglioramento ai servizi radiotelegrafici della difesa nazionale.

(Approvato).

Art. 3.

Le spese inerenti a tale istituzione (stipendi ed indennità del personale fisso od avventizio, acquisto di apparecchi e di libri, e simili) verranno divise in parti eguali tra i bilanci della guerra e della marina.

Nel bilancio del Ministero della marina verrà assegnata a tale scopo annualmente la somma di lire 25,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 63 dello stato di previsione della spesa.

Eguale somma di lire 25,000 sarà annualmente prelevata - cominciando dall'esercizio finanziario 1910-911 - dallo stanziamento del capitolo 54 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle conseguenti modificazioni nei suindicati stati di previsione della spesa.

(Approvato).

Art. 4.

L'organico dell'Istituto rimane stabilito secondo la annessa tabella.

(Approvato).

Art. 5.

La gestione amministrativa e tecnica dell'Istituto sarà affidata ad una Commissione superiore così composta:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1911

1° Il direttore generale di artiglieria e armamenti del Ministero della marina, *presidente*;

2° Il direttore superiore dell'Istituto;

3° Il comandante del battaglione specialisti del Genio;

4° Il direttore del Gabinetto;

5° Un professore ordinario di fisica presso una Università o Istituto superiore del Regno;

6° Il capo sezione dei servizi radiotelegrafici della Regia marina;

7° Il direttore del reparto radiotelegrafico del Regio esercito;

8° Un ufficiale dello stesso reparto.

Soltanto ai membri estranei alle Amministrazioni della marina e della guerra compete una indennità di presenza per ogni seduta, da stabilirsi dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Il regolamento interno dell'Istituto superiore radiotelegrafico sarà approvato con decreto Reale su proposta dei ministri della guerra e della marina.

TABELLA.

Organico dell'Istituto militare superiore di radiotelegrafia.

	Stipendio	Indennità (a)
	Lire	Lire
Un direttore dell'Istituto (Capo divisione dei servizi radio-telegrafici della Regia marina)	(b)	2,000 annue
Un professore titolare per l'insegnamento - Direttore del gabinetto sperimentale (c)	7,000	—
Indennità per la Direzione del gabinetto	—	700 annue
Un ufficiale del Regio esercito destinato in qualità di aggiunto al professore titolare con l'incarico delle misure elettriche attinenti alla radiotelegrafia	(b)	2,000 annue
Due ufficiali, uno della Regia marina e l'altro del Regio esercito, incaricati della istruzione per il montaggio ed esercizio delle stazioni radiotelegrafiche di terra e di mare; per ciascuno	(b)	1,500 annue
Due assistenti da scegliersi fra i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina muniti di diploma radiotelegrafico; per ciascuno	(b)	1,000 annue
Un capo operaio meccanico di precisione	(b)	4.35 giornaliera
Quattro militari di bassa forza, due del Regio esercito e due della Regia marina, addetti all'Istituto ed alla Scuola; per ciascuno	(b)	1.35 giornaliera

(a) Le indennità non sono cumulabili colle altre eventualmente spettanti (di carica, residenza, ecc.), ma sarà sempre corrisposta quella maggiore.

(b) Competenze del proprio grado.

(c) Da nominarsi per concorso.

CASANA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *dell'Ufficio centrale*. È opportuno far rilevare che in questo disegno di legge vi è un errore di stampa, ripetuto per tre volte; in questo articolo 6 vi è la parola « superiore » che invece non dovrebbe esservi; parimenti la stessa parola è nel titolo del disegno di legge e nella tabella.

Faccio quindi osservare che dovrebbe dirsi soltanto « Istituto militare di radiotelegrafia »; ma non faccio proposta di emendamento; è una semplice avvertenza.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Confermo che si tratta di un errore di stampa, poichè il disegno di legge, approvato dalla Camera, diceva soltanto « Istituto militare di radiotelegrafia ». Alla Camera infatti mi fu chiesto se io tenevo alla qualifica di « Istituto superiore ». Io dissi di no e spiegai le ragioni per le quali avevo adottato questa espressione « Istituto superiore », per distinguerlo, cioè, dall'altro Istituto di radiotelegrafia che abbiamo a Spezia per i sottufficiali.

Alla Camera alcuni professori di Politecnici e di Istituti superiori, tenevano a che non ci fosse un altro Istituto superiore di radiotelegrafia, perchè credono che debba poi crearsi uno Istituto superiore presso le scuole d'applicazione. Io ho rinunciato a questa qualifica di « superiore » e tale parola quindi è stata tolta. Ora, nella ristampa essa è tornata fuori, ma è semplicemente un errore di tipografia che credo non possa avere alcuna influenza.

PRESIDENTE. Il relatore l'ha verificato?

DI BROCCHETTI, *relatore*. Sì, e l'ho fatto rilevare nella relazione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, non facendosi proposte, il disegno di legge resta immutato.

Pongo ai voti l'art. 6; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro intanto chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arcoleo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barfracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buscemi.

Calabria, Carafa, Casana, Cavasola, Cefaly, Colonna Fabrizio.

Dalla Vedova, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova, Doria Pamphili.

Engel.

Fabrizi, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grenet, Grocco, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mele, Melodia, Minervini, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Panizzardi, Paternò, Pedotti, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Roux.

Salvarezza, Sandrelli, Sani, Scaramiella-Mannetti, Schupfer, Severi, Sismondo.

Tarditi, Tassi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tomasini, Tornigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza » (N. 637).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del n. 2 dell'ordine del giorno, cioè del disegno di legge: « Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 637).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non vedo presente l'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro è incaricato dal ministro della guerra di sostenere la discussione di questo disegno di legge.

LAMBERTI. In questo disegno di legge veggo con piacere che si rinuncia a diversi stabili disadatti affatto allo accasermamento e ci si propone, in conformità delle dichiarazioni della Commissione d'inchiesta, che non sono altro se non la raccolta di tutti i desiderii dei comandanti di corpo, ci si propone, dico, la costruzione di caserme nuove adatte allo scopo. Però vedo che di fronte ad un contributo che il municipio di Vicenza dà per la erezione di queste caserme, l'amministrazione militare assume un impegno relativamente alla quantità e durata del presidio.

Ora, chiunque abbia avuto comandi sa, disgraziatamente, quali sono le noie, le difficoltà ed anche i contrasti ai quali si va incontro per effetto di questi impegni, che impediscono quella elasticità di cui ha bisogno l'amministrazione militare in ogni momento, relativamente alla quantità, qualità e dislocazione in genere dei presidi. Ed io convengo pienamente che Vicenza sia la sede naturale di un forte presidio, e che difficilmente abbia a subire mutazioni. Ma è certo che domani può non essere opportuno di mantenere là tre reggimenti mentre, può essere opportuno di metterli in altro posto. L'impegno che l'amministrazione prende, è un impegno che vincola. Per conseguenza, io credo dover profittare dell'occasione per permettermi una raccomandazione al ministro di voler usare prudenza nell'accettare questi contributi rispetto alle condizioni che vi possono essere associate. Prudenza tanto più facile e in pari tempo necessaria, ora che da ogni parte in quella regione si vedono sorgere competizioni di paesi per accaparrarsi o togliersi l'un l'altro un presidio.

Questo e non altro volevo dire.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Senatori votanti	93
Favorevoli	60
Contrari	33

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge:

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Risponderò al senatore Lamberti che nella convenzione è preveduto il caso di una eventuale diminuzione della forza del presidio; ed in tal caso al comune di Vicenza sarà diminuito l'onere che esso assume.

Il Governo però accetta la raccomandazione del senatore Lamberti, e ne terrà conto nei limiti del possibile e con riguardo alle diverse esigenze.

LAMBERTI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggò:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a cedere al comune di Vicenza le caserme demaniali denominate Giacomo Durando, Ponte delle Bele, Porta Nuova e Schiavetto, Massimo d'Azeglio (ex ospedale), Enrico Cialdini e S. Lorenzo, complessivamente valutate in lire 410,525, ed a rinunciare all'uso gratuito stato concesso all'Amministrazione militare sulle caserme comunali denominate di S. Maria Nuova, di S. Rocco e Plona, costituenti nel loro complesso la caserma Maggiore, alle condizioni di cui nel compromesso accettato con deliberazione 22 febbraio 1911 del Consiglio comunale di Vicenza, sanzionata dalla Giunta provinciale amministrativa, in seduta 18 marzo 1911, n. 3610-349.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Vicenza, alle condizioni e con le garanzie di cui al titolo I del testo unico di legge, 5 settembre 1907, n. 751, modificato dalla legge 11 dicembre 1910, n. 855, un mutuo, da estinguersi in 50 anni, di un milione di lire, da destinarsi al pagamento del contributo in contanti da parte del comune, di cui all'art. 5 del citato compromesso.

(Approvato).

Art. 3.

Il contributo in contanti di un milione di lire, che sarà corrisposto in due rate di lire 500,000 ciascuna, sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata, intitolato « Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti, ecc. », per essere, nelle forme di legge assegnato in aumento ai fondi del capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, intitolato: « Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti », ecc.

(Approvato).

NB. Per la Convenzione vedi Stampato della Camera dei Deputati N. 913.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione per la vendita dei terreni della cinta orientale al comune di Genova » (N. 638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge:

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 366, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Genova alcuni immobili dell'ex cinta fortificata ad oriente della città, per il prezzo di lire un

milioneottocentomila (1,800,000) ed alle condizioni stabilite nel compromesso accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 16 gennaio 1911.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse alla industria privata, sulle tramvie e sulle automobili » (N. 664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie e sulle automobili.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 664).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Su questo disegno di legge vi è una piccola oppure una grande questione, a seconda del punto di vista da cui la cosa si considera.

Per me, che sono vecchio burocratico, che per tanti anni ho appartenuto all'Amministrazione dello Stato, è una questione grave. Io credo che si tratti di una svista, non di una deliberazione presa a ragion veduta.

Ma il fatto si è che si viene ad attuare un ruolo in cui a due diversi gradi si corrisponde lo stesso stipendio. In nessuno dei nostri ordinamenti amministrativi esiste una cosa simile, e credo che lo stesso sia nei nostri ordinamenti militari e giudiziari. Nella nostra relazione si è detto che noi aspettavamo a questo riguardo una dichiarazione dell'onor. ministro, perchè sapevamo che egli, avendo riconosciuto questa incongruenza, intendeva di studiare il modo di

eliminarla. Ed ho appunto preso la parola per pregarlo di fare questa dichiarazione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Anzitutto ringrazio l'Ufficio centrale, che ha con grande chiarezza giustificato le ragioni di questo disegno di legge e dimostrato le giuste esigenze a cui esso risponde.

Quanto all'anomalia, chiamata anzi stranezza dall'Ufficio centrale, che all'ispettore generale ed agli ispettori superiori di prima classe sia attribuito lo stesso stipendio, debbo osservare che non è questo disegno di legge a introdurre tale anomalia, poichè essa già esiste di fatto.

Con gli attuali ordinamenti invero il direttore generale a capo dell'Ufficio speciale ha il titolo di ispettore generale e tale titolo hanno altri tre funzionari, con parità di stipendi e di indennità. Nè questa anomalia fu creata coi vigenti ordinamenti, ma bensì risale al tempo del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, cui è succeduto l'Ufficio speciale delle ferrovie.

Il presente disegno di legge si limita ad un cambiamento di nome per evitare le confusioni derivanti in pratica dalla molteplicità di titoli identici, ed innova solo in ciò che pone a capo dell'Ufficio un funzionario del ruolo di vigilanza, ma non poteva correggere in questa sede la denunciata anomalia senza aumentare gli stipendi massimi fissati dalla legge 30 giugno 1908 sullo stato economico degli impiegati e senza diminuire gli stipendi degli ispettori superiori, turbando così diritti quesiti e legittime aspettative di benemeriti funzionari.

Ma sono lieto che l'anomalia sia stata rilevata: essa dimostra ancora una volta la necessità di un riordinamento di talune branche dei lavori pubblici, e, come dichiarai già in seno dell'Ufficio centrale stesso, a tale studio attenderò con ogni cura, nel desiderio più vivo di assicurare senza aumenti di spesa un'amministrazione semplice e pronta.

BETTONI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale fu mosso nel fare l'osservazione che ha

fatto, dal concetto che l'ispettore generale avesse mansioni prevalenti sugli altri ispettori di prima classe. Da questo deriva la preoccupazione del nostro presidente, on. Finali, che è come la vestale vigilante sulla regolarità di questi ordinamenti burocratici.

Se, come dice l'onorevole ministro, questa superiorità non esiste, l'appunto cade da sé; se esiste, l'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e spera che egli vorrà toglier l'incongruenza, che altrimenti sarebbe stridente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono portati nel ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 1° luglio 1911, gli aumenti e le variazioni di cui alla unita tabella, restando autorizzata l'annua maggiore spesa di lire 174,000.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di corrispondere assegni mensili, nel limite massimo della metà dello stipendio, ai funzionari destinati alla vigilanza sulle costruzioni delle ferrovie in Basilicata e in Calabria.

Per provvedere alla relativa spesa è aumentato di lire 30,000, a decorrere dall'esercizio 1911-912, l'annuo stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici: « Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata » mediante trasporto di uguale somma dal capitolo dello stesso bilancio: « Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori ».

(Approvato).

PERSONALE DI VIGILANZA.

	Stipendio	Ruolo attuale	Variazioni
Ispettori generali L.	10,000	3	— 2
Ispettori superiori di 1ª classe »	10,000	—	+ 2
Ispettori superiori »	9,000	3	— 3
Ispettori superiori di 2ª classe »	9,000	—	+ 3
Ispettori capi di 1ª classe »	8,000	5	+ 2
Ispettori principali di 1ª classe »	6,000	9	+ 1
Ispettori principali di 2ª classe »	5,000	9	+ 1
Primi ispettori di 1ª classe »	4,500	10	+ 1
Primi ispettori di 2ª classe »	4,000	10	+ 1
Ispettori di 1ª classe »	3,500	14	+ 3
Ispettori di 2ª classe »	3,000	16	+ 3

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Direttori capi divisione di 2ª classe . . . L.	7,000	6	+ 2
Capi sezione di 1ª classe »	6,000	15	+ 1
Capi sezione di 2ª classe »	5,000	11	+ 1
Primi segretari di 1ª classe »	4,500	19	+ 1
Primi segretari di 2ª classe »	4,000	19	+ 1
Segretari di 1ª classe »	3,500	19	+ 2
Segretari di 2ª classe »	3,000	18	+ 2

PERSONALE DI RAGIONERIA.

Capi sezione di 1ª classe L.	6,000	4	+ 2
Primi ragionieri di 2ª classe »	4,000	9	+ 2
Ragionieri di 3ª classe »	2,500	12	+ 2

PERSONALE D'ORDINE.

Archivisti capi L.	4,000	5	+ 1
Archivisti di 1ª classe »	3,500	18	+ 4
Archivisti di 2ª classe »	3,000	14	+ 2
Applicati di 1ª classe »	2,500	28	+ 5
Applicati di 2ª classe »	2,000	19	+ 4
Applicati di 3ª classe »	1,500	8	+ 2

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912 derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262 » (N. 642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 20 giugno 1906, n. 262) ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 130,000 per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento.

La detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-12, in apposito capitolo, con la denominazione « Spese per carta, stampe, macchine e lavori straordinari per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262).

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di San Severino sede dell'Archivio di Stato in Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato » (N. 662).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di San Severino sede dell'Archivio di Stato in Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato ».

Do lettura dell'articolo unico della legge.

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 840,000 per provvedere alle opere di consolidamento e di sistemazione generale dell'edificio di San Severino, sede dell'archivio di Stato di Napoli e all'acquisto del fabbricato di proprietà Raimondi posto sul lato nord dello stesso stabile demaniale.

Detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a carico dell'esercizio finanziario 1911-912.

È aperta la discussione.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Rendendo lode al Governo di avere in breve tempo tradotto in atto il desiderio manifestato da vari nostri colleghi, di consolidare, e mettere l'archivio di Stato di Napoli in condizioni di decenza, di sicurezza e di maggiore ampiezza, io prego, tanto l'onor. ministro dei lavori pubblici, quanto quello del tesoro di fare in modo che possano i lavori, dei quali si tratta, essere cominciati nel più breve tempo possibile. Le eccezionali condizioni dell'archivio di Napoli sono quelle che sapete, e che furono rilevate già dai nostri colleghi Carafa d'Andria e Malvezzi, oggi relatore del presente progetto di legge; e poi, con parola fiorita, come suole, dall'onor. ministro del tesoro. Egli evocò anzi i ricordi gloriosi del vecchio archivio, ed io faccio singolare appello a lui perchè, meridionale come me, voglia, mettere tutta la sua buona volontà, affinchè i lavori comincino nel più breve tempo possibile, dato che i fondi ed i progetti ci sono, e ogni indugio quindi sarebbe ingiustificato, tenuto conto delle pericolose condizioni delle vetuste fabbriche di San Severino.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io accolgo ben volentieri l'appello che mi viene dall'onorevole senatore De Cesare.

Il Governo è andato con la sua azione anche al di là dei primi desideri che si erano manifestati qui in Senato, perchè alla spesa occor-

rente per i lavori di riparazione ha aggiunto anche la somma necessaria per l'acquisto di un fabbricato attiguo.

Posso inoltre riferire che si sono iniziate trattative col Banco di Napoli per la sistemazione definitiva di quella località.

Il Governo tiene a che il cospicuo edificio sia restaurato nel più breve tempo possibile, e il Senato può esser sicuro che, da parte dei Ministeri interessati, si porrà ogni cura perchè questo scopo sia raggiunto. (*Approvazioni*).

MALVEZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI, *relatore*. Potrei tacermi, ma mi parrebbe di mancare ad un dovere, se non mi associassi alle parole di lode che meritatamente ha tributato l'onor. De Cesare al ministro del tesoro ed io aggiungo a quello dei lavori pubblici; i quali hanno ascoltato i voti che si sono manifestati in quest'Assemblea ed hanno rapidissimamente proposto i provvedimenti per esaudirli. Io spero che altrettanto rapidamente daranno esecuzione a siffatti provvedimenti. Del resto, non ho altro da aggiungere a quanto ho scritto nella mia relazione, a nome dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove assegnazioni di fondi in alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per il 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi » (N. 643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Nuove assegnazioni di fondi in alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per il 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 643).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggó.

Art. 1.

Sono approvate le assegnazioni complessive di lire 1,242,400.33 ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-11, restando altresì approvata l'aggiunta alla denominazione del capitolo n. 279:

Cap. n. 278: Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente L. 4,237.54

Cap. n. 279: Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . . . » 11,311.50

Cap. n. 286: Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . . . » 624.66

Cap. n. 286-bis: Saldo degli impegni assunti nell'esercizio 1908-1909 in dipendenza dell'applicazione degli articoli 64, 65 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383 » 1,040,406.89

Cap. 288: Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente » 2,392.98

Cap. n. 304: Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente » 155,329.77

Da riportarsi . . . L. 1,214,303.34

Riporto . . . L. 1,214,303. 34

Cap. n. 390: Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche) . . . » 2,131. 40

Cap. n. 401: Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e Corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente per la parte riguardante le spese degli Istituti, dei Corpi scientifici e letterari » 3,092. 67

Cap. n. 402: Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . » 22,672. 92

Cap. n. 436-sexies: Rimborso all'Ufficio degli scavi e Museo archeologico nazionale in Taranto di spese sostenute nell'esercizio 1909-1910 per la lavorazione di una colonna per reggere il busto di Edmondo De Amicis nel Regio liceo della predetta città . . . » 200. »

Totale . . . L. 1,242,400. 33

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le spese disposte in lire 2460 a favore del signor Fulgonio Torquato, per impianti elettrici eseguiti negli istituti biologici dell'Università di Pavia, ed i rimborsi di lire 4384. 70 all'economista della Regia Università di Parma, di lire 10,831.55 all'economista di quella di Catania, e di lire 530. 49 all'economista di quella di Pisa per spese ordinate a favore dei rispettivi Atenei e comprese nella maggiore assegnazione inscritta al capitolo n. 304 di cui all'art. 1 della presente legge, quantunque per esse non siansi osservate le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie Ambasciate a Parigi e a Vienna » (N. 649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge:

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie Ambasciate a Parigi e a Vienna.

Non essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri, domando all'onor. ministro del tesoro s'egli è disposto a sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non ho nessuna difficoltà di sostenere la discussione di questo disegno di legge, in vece del mio collega degli affari esteri.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 649).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 255,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 e da servire all'ultimazione dei lavori di adattamento e dell'arredo degli edifici per le sedi delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli atti concernenti la completa sistemazione degli edifici indicati nel precedente articolo, il Governo del Re ha facoltà di dero-

gare alle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche, nonché alla legge 26 luglio 1888, n. 5594 (serie 3ª).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame » (N. 650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge di cui do lettura.

Articolo unico.

È mantenuta in vigore per un nuovo periodo di cinque anni, a datare dal 1° febbraio 1910, la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3ª), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3ª), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3ª), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3ª), 13 dicembre 1891, n. 706, 14 giugno 1894, n. 554, 23 dicembre 1900, n. 446, e 19 luglio 1906, n. 396.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Stanziamento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale di igiene sociale in Roma 1911 » (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale di igiene sociale in Roma 1911 ».

Do lettura dell'art. unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È approvato lo stanziamento di lire 150,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1910-911 per le spese per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica alla Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma 1911.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione ed esercizio delle R. terme di Montecatini » (N. 635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione ed esercizio delle R. terme di Montecatini ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 635).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TORRIGIANI LUIGI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, relatore. Ho domandato la parola per incarico dell'Ufficio centrale per chiedere all'on. ministro se gli emendamenti già approvati dalla Camera sono stati pure accettati dalla Società delle Terme.

TEDESCO, ministro del tesoro. Posso assicurare che questi emendamenti sono stati accettati dall'altra parte.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Siccome abbiamo presente tra i nostri colleghi il direttore delle Terme di Montecatini, onorevole senatore prof. Grocco, io desidererei che egli ci riassumesse i vantaggi che otterranno sia il pubblico, sia il Governo da questo progetto di legge.

Mi dispiace di dare questo incomodo al collega Grocco, ma io credo sarebbe opportuna una sua

parola, per illuminare tutti quelli che, come me, non abbiano avuto tempo, in questo periodo critico della Sessione, di leggere le relazioni annesse al disegno di legge, udire qualche spiegazione dalla persona più competente a parlarne, essendo stato il promotore della legge.

TORRIGIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Non per non udire la parola dell'illustre nostro collega Grocco, che sono persuaso farà sempre piacere al Senato, ma l'Ufficio centrale non crede conveniente aderire al desiderio dell'on. Luciani, perchè le relazioni, tanto quelle del Ministero che accompagnavano il disegno di legge, stato presentato alla Camera e poi al Senato, quanto quella della Camera e dell'Ufficio centrale che accompagnano il progetto e la convenzione, sono talmente esaurienti, che io credo non vi sia bisogno, a meno che l'on. Grocco di sua iniziativa voglia prendere la parola, di altre spiegazioni.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Io mi meraviglio di questa risposta del relatore della Commissione, l'onorevole mio amico Torrigiani. Non dico che le relazioni non siano esplicite, chiare, esaurienti; io dico che non ho avuto tempo di studiarle (e nessuno può certo meravigliarsi di ciò), e giacchè è presente l'on. Grocco desidero che egli prenda la parola per illuminarmi, il che non importerà certo una forte perdita di tempo e una fatica inutile.

PRESIDENTE. L'on. Grocco desidera parlare?

GROCCO. L'on. Luciani ha espresso uno speciale desiderio, il quale mi impegna a dire una parola in proposito; ed aderisco senza altro a quanto ha accennato l'onorevole relatore, perocchè le due relazioni sono così ampie, così esaurienti che, francamente, io non saprei che cosa aggiungere.

Oramai si era alla fine della vecchia convenzione e bisognava risolvere il quesito di Montecatini, nell'interesse di quella che è una importantissima stazione termale ed in particolare nell'interesse delle Regie Terme demaniali. E a me è parso che il progetto di legge, così come fu messo innanzi, che le convenzioni così come furono sottoposte alla discus-

sione per il voto del Parlamento, costituiscono una risoluzione felicissima.

Fra un anno e mezzo le convenzioni vecchie terminano, e se il progetto di legge sarà, come spero, approvato, una vita nuova si svolgerà in quella stazione balnearia. Si correva un pericolo, quello di un dualismo fra terme demaniali e terme private, dualismo che non poteva che portare ad una relativa sfiducia nell'efficacia curativa delle acque di Montecatini. Infatti, se si fossero tutelati più specialmente gli interessi dell'uno più che dell'altro ente proprietario, si avrebbe avuto questo risultato, che molti bagnanti fra il dubbio se l'una o l'altra acqua fosse più efficace, avrebbero lasciato Montecatini per cercare una stazione curativa altrove.

Con questo progetto di legge il dualismo è tolto di mezzo, e col medesimo si è assicurati che entro pochi anni, saranno attuati a Montecatini nuovi lavori, per il valore all'incirca di tre milioni, così che quelle terme saranno di molto innalzate verso l'altissima meta a cui sono destinate. Fra questi lavori piacemi ricordarvi la costruzione di un nuovo e più ampio ospedale in sostituzione dell'attuale, che è angusto ed a monte di fonti termali, suona offesa alle leggi dell'igiene.

Nel nuovo ospedale saranno accolti e curati gratuitamente in ragguardevole numero, bagnanti poveri di ogni parte d'Italia, ed accanto al medesimo verranno costruiti un ampio locale per la bibita gratuita ed una sezione di bagni per i poveri. A tal fine sono destinate 500,000 lire.

Si costruirà inoltre un grande stabilimento per le bibite del mattino, essendo l'attuale Tettuccio troppo ristretto, ed altro grande stabilimento verrà edificato per le cure idriche, elettriche e la terapia fisica in generale, necessario complemento della cura delle acque minerali del luogo.

Di più si provvederà alla fognatura del paese, fognatura della quale mal si potrebbe tollerare più oltre l'assenza.

Nè io vi stancherò, onorevoli colleghi, nel ricordarvi gli altri importanti miglioramenti contemplati nella bella relazione ministeriale.

Lasciate invece che io rilevi come, col progetto di legge sottoposto alla vostra discussione ed al vostro voto, si tuteli l'interesse del De-

manio, giusta un indirizzo economico che mi sembra moderno e pratico. È credenza generale che l'opera del Governo non suole essere molto proficua, quando si svolge direttamente in aziende industriali. Nel caso nostro, invece, le convenzioni sono combinate per modo che il Demanio partecipa in un proporzione veramente ragguardevole ed assolutamente accettabile, agli utili dell'azienda termale, mentre l'azienda stessa è condotta da una Società Anonima, debitamente visitata e controllata sia dal Demanio, che dai signori proprietari delle Terme private. Ed io posso assicurarvi, onorevoli colleghi, che, compiuti a Montecatini i miglioramenti contemplati nella relazione, i proventi delle Terme demaniali saranno, in non molti anni, duplicati non solo, ma moltiplicati.

Nè posso tacervi che si è riusciti a conseguire la proporzione di 5 a 4 nella ripartizione degli utili netti fra Demanio e Terme private, mentre il reddito delle ultime ha superato negli ultimi anni quello delle Terme governative.

E poichè l'onorevole Luciani volle promuovere mie dichiarazioni, mi permetterò intrattenervi, onorevoli colleghi, ancora un momento sul dualismo tra Terme demaniali e Terme private di Montecatini, per dirvi che esso è già in atto a tutto svantaggio del Demanio, che non può reggere nella concorrenza con industriali ricchi, avveduti e di pronta azione. È perciò che le nuove convenzioni, sottoposte al nostro voto, furono congegnate per modo da eludere un siffatto dualismo; ed a toglierlo di mezzo varrà soprattutto l'opera della Commissione invigilatrice, di cui è detto nella convenzione medesima, e che dovrà, fra l'altro, equamente salvaguardare gli interessi dei due Enti proprietari.

E chiamo in ispecie la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sull'articolo che accorda al Governo il diritto di riscattare dopo cinque anni, e fino al termine del trentennio la proprietà delle Nuove Terme, in base al reddito medio constatato degli ultimi cinque anni, tolti i due anni di reddito massimo e minimo. Sicchè, qualora per molteplici ragioni vi fosse il tornaconto del riscatto, questo si farebbe su base sicura. E non solo, ma tutto l'utile dell'esercizio sarebbe messo ogni anno in piena luce, giacchè ogni 5 che avesse a sfuggire sarebbe un 100

di meno che il Governo avrebbe a calcolare nella capitalizzazione pel riscatto.

Questo punto mi sembra molto importante, e gioverà a mantenere l'armonia di azione fra i due Enti proprietari.

Non dico altro, perchè la convenzione è molto chiara, e mi sembrerebbe di offendere chi mi ascolta se io continuassi a dare spiegazioni.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ringrazio il senatore Grocco delle spiegazioni che ci ha fornito. Ora abbiamo la prova convincente che il mio invito a parlare è stato opportuno, perchè ora mi sento bene illuminato sulla cosa, e voterò con coscienza e con scienza.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *dell'Ufficio centrale*. Mi compiaccio dell'essenza del progetto di legge, che porta una convenzione veramente pratica e merita approvazione, poichè di cose pratiche in Italia non se ne fanno molte, con rispetto parlando, anche dal Governo. (*Si ride*).

E siccome non è un piccolo interesse quello che riflette l'ordinamento delle stazioni termali, e siccome di queste stazioni all'estero si sono fatte vere fonti di risorse per l'erario (insegni quanto avviene in Francia per Vichy, e per molte altre località, in Germania per Karlsbad, per molti altri luoghi, ed altrettanto dicasi in Austria); sia col ritenere nel proprio paese coloro i quali, avendo necessità di cure, possono spendere largamente, sia per richiamarvi i forestieri, così l'Italia deve cercare di mettersi su questa via, e curare questo cespite di ricchezza in modo abile perchè dia utili al Tesoro.

E visto che il Governo ha trovato una strada così pratica, delineata da questa convenzione, per risolvere il problema generale, è bene che non la perda di vista, e che la segua anche per tutte le altre stazioni termali; ricordo Salsomaggiore e Recoaro, e tante altre che in Italia sono ricche di memorie, ma poverissime e modestissime di conforto; perchè quello che le rende celebri è un'antica rinomanza, ma purtroppo esse sono molto al disotto di quel che dovrebbero, non rispondendo più alle esigenze moderne.

Voglia il Governo, ottenuto l'attuale successo, allargarne la cerchia, applicando i medesimi principii per convenzioni future per altre località. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni ai danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Cefaly della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ANNARATONE; *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Compenso alla signora Anna Maria Mozoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge: « Sistemazione ed esercizio delle R. terme di Montecatini ».

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Prima che si chiuda la discussione generale e si venga alla discussione degli articoli, siccome si darà probabilmente per letta la convenzione, così desidererei avere due chiarimenti dal Governo; il primo che riguarda le parti della proprietà dello Stato ehe sono escluse dalla convenzione; l'altro la soppressione di un articolo del testo primitivo della convenzione.

Al n. 2 dell'art. 3 è detto che si esclude il corpo della Locanda Maggiore annessa al cortile, ecc.

Ora, siccome la Locanda Maggiore è costituita da due fabbricati, uno estesissimo con giardino, teatro, ecc., a destra del viale Verdi, e l'altro più piccolo a sinistra dello stesso viale, detto Palazzina Regia; l'Ufficio centrale desidera sapere dal ministro se con la parola « corpo di fabbricato » si è inteso di annoverare tanto il corpo principale quanto l'accessorio. L'Ufficio centrale desidera poi avere dal ministro la spiegazione della soppressione dell'art. 23 della convenzione.

TEDESCO; *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il mio collega delle finanze, giunto in questo momento, non ha assistito alla discussione e quindi assumo io l'incarico di rispondere agli oratori che hanno chiesto alcuni schiarimenti.

Non ho bisogno d'intrattenermi sulle linee fondamentali del disegno di legge, perchè esse sono state tracciate con molta chiarezza dal senatore Grocco, al quale, in nome del Governo, rivolgo le più vive azioni di grazia per l'opera intelligente e assidua che egli presta per l'incremento della stazione termale di Montecatini, e ancor più per i servizi altissimi che ha reso nel preparare le basi di questa convenzione; perchè, come è stato accennato in alcuni documenti parlamentari, il mio collega delle finanze affidò a una Commissione, presieduta appunto dal senatore Grocco, il compito di studiare la soluzione del problema, alla quale molto felicemente si pervenne.

Il senatore Bettoni, nel fare plauso alle proposte presentate per la sistemazione della copiosa stazione termale, ha invitato il Governo a proseguire su questa via.

Io credo d'interpretare anche i desiderii e i pensieri del mio collega delle finanze, dichiarando al Senato che l'approvazione che i due rami del Parlamento danno a questa convenzione e ai criteri che l'hanno ispirata, incoraggeranno il Governo a trovar modo di rendere anche altre stazioni termali degne della rinomanza che ormai hanno acquistata. (*Benissimo!*)

Ricordo che, alcuni anni fa, nell'altro ramo del Parlamento, qual presidente della Giunta del bilancio, io esortava di gran cuore il Governo perchè le stazioni termali fossero portate all'altezza di altre stazioni estere che non hanno certamente virtù terapeutiche superiori a quelle italiane. Ma altrove fu possibile destinare grandi mezzi per provvedere decorosamente e generosamente allo sviluppo di queste stazioni. Ricordo che la Francia ha votato qualche anno fa la spesa di oltre nove milioni per la stazione di Vichy.

Ad ogni modo, il Governo, nei limiti consentiti dalle condizioni del bilancio, non mancherà di provvedere nel miglior modo possibile alla tutela di questi interessi.

Rispondo poi ai due quesiti che mi sono stati rivolti dal degno relatore dell'Ufficio centrale, il senatore Torrigiani, che ringrazio per la sua chiara e perspicua relazione e per l'autorevole appoggio che ha portato alla convenzione. Il mio collega delle finanze mi dà l'incarico di dichiarare che la dicitura adoperata all'art. 3 della convenzione, che cioè sono esclusi dalla concessione delle Regie terme il corpo di fabbricato, ecc., comprende non solo il corpo principale ma anche quello accessorio della Locanda Maggiore.

In fine devo dire la ragione per cui l'art. 23 è stato soppresso dalla convenzione. Questa soppressione fu proposta dalla Giunta generale del bilancio, che esaminò il disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, perchè nell'ora che corre, non c'è simpatia molto spiccata per i giudizi arbitrari; si è creduto che possa presentare maggiori garanzie nell'interesse dello Stato, la giurisdizione ordinaria ed anche questa mattina alla Camera non si fecero degli elogi al sistema della definizione delle controversie mediante collegi arbitrari.

Credo che di queste dichiarazioni l'Ufficio centrale potrà tenersi pago e mi sembra su-

perfluo pregare il Senato di onorare del suo voto favorevole il disegno di legge, perchè dagli evidenti segni di simpatia con cui sono state accolte le autorevoli parole del senatore Grocco, debbo argomentare che il Senato è ben disposto ad approvare la risoluzione che il Governo ha dato a questa annosa questione. (*Bene*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo scusa al Senato se, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, ho tardato a presenziare questa discussione, alla quale sono interessato; del resto, certamente il Senato ha guadagnato nel cambio, perchè il ministro del tesoro ha esaurientemente dimostrata l'opportunità di questo progetto di legge.

Io però non posso resistere alla tentazione di domandare la parola per porgere vivissimi ringraziamenti al senatore Grocco, che è stato l'anima della Commissione che ha preparato questo progetto di legge, e che ha dato, di concerto col ministro delle finanze, una risoluzione, a questa questione che credo moderna e conforme agli scopi della finanza, nel tesaurizzare cioè questo patrimonio delle acque termali, che può dare, non solo un reddito materiale, ma rinomanza e fama all'Italia; e che portato con un concetto, come quello che è la base del progetto di legge che occupa il Senato, potrà dare in avvenire benefici notevoli.

E poichè devo sciogliere questo sentimento di riconoscenza, esprimo pure i miei ringraziamenti al relatore che, intuendo i concetti fondamentali che animano questa legge, ha dettato nella sua relazione gli argomenti principali che la sostengono e che spero saranno appoggiati dal Senato. L'egregio collega ministro del tesoro ha dato i chiarimenti sui punti che il relatore ha posto innanzi; io ho il dovere di aggiungere una parola su una inesattezza occorsa nella relazione ministeriale, e quantunque non abbia importanza, voglio che questo errore sia corretto.

Quando avvenne la discussione all'altro ramo del Parlamento, la Giunta generale del bilancio ed il suo relatore avevano suggerito all'art. 10 un comma che diceva che non sarà ammesso alcun reclamo, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria contro la medesima. Questo

comma non fu nemmeno messo in discussione, perchè si concordò un altro testo, nel quale venne ommesso questo inciso. Poichè nella relazione si parla di queste inciso, tengo a chiarire questo equivoco, ossia che il progetto di legge non ha mai contenuto questo inciso. Questo debbo dire per debito di lealtà, e perchè voglio che il Senato sia perfettamente al corrente di tutto.

Dopo questo, mi auguro che il progetto di legge accolga il voto favorevole di questo altissimo Consesso, poichè questo progetto segna una via nella quale il Governo si mette, qual'è quella di dare al nostro patrimonio termale quell'indirizzo che l'interesse dell'Italia richiede.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Posto che il Governo ha parlato di ringraziamenti, e questi ringraziamenti si riferiscono più che altro all'avvenire delle terme di Montecatini, assicurato dalla presente convenzione, dovuta all'opera insistente dell'illustre nostro collega senatore Grocco, mi si permetta che io pure gli rivolga i ringraziamenti, nei quali spero avere consenzienti molti dei miei colleghi, anche per le presenti condizioni che le terme di Montecatini, indubbiamente non avrebbero raggiunto, senza l'opera assidua ed intelligente del nostro collega Grocco, associata è vero a quella di un'altra grande illustrazione della nostra scienza, Guido Baccelli. (*Benissimo - Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata, con le modificazioni ed aggiunte infrariportate, la convenzione stipulata il 18 maggio 1911 tra l'Amministrazione demaniale e la Società delle Nuove Terme di Montecatini ed altra Società anonima da costituirsi.

Tanto questa convenzione quanto quella da stipularsi con la costituenda Società esercente, nonchè gli atti relativi alle permutazioni e vendite di cui agli articoli 4 e 5 della convenzione

predetta, saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

Al termine dell'articolo secondo, aggiungere: « e riguardanti le rispettive loro proprietà concesse in esercizio alla nuova Società ».

Al secondo comma dell'articolo quinto, aggiungere: « Coll'uso gratuito delle acque termali, che sarà fatto secondo le norme da stabilirsi dalla Commissione speciale della quale è cenno all'articolo decimo ».

Al termine del primo comma dell'articolo dodicesimo, sostituire alle parole: « lire ottomila », le seguenti « lire diecimila ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, sostituire la cifra: « seimila », a quella di « cinquecentomila », e quella di « quattromila », a quella di « tremila », e nel terzo comma sostituire la cifra « sette », a quella di « sei », e la cifra « tre », a quella di « due ».

Al termine dell'art. 14 aggiungere: « Dovranno essere rimessi al Demanio per copia autentica gli stati annuali o bilanci delle entrate e delle spese e quegli altri documenti che debbono a termine di legge depositarsi dalle Società anonime alla cancelleria del tribunale ».

Al termine dell'art. 15 aggiungere: « Spetterà al Demanio la facoltà di nominare un sindaco con facoltà e diritti uguali a quelli degli altri due che saranno nominati dall'assemblea degli azionisti; anche il sindaco nominato dal Demanio potrà essere confermato in carica ».

L'articolo 23 è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa facoltà al Governo di alienare, con le norme stabilite dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, o di affittare, il corpo di fabbricati costituenti la Locanda maggiore con gli annessi cortili, giardini e teatro.

Il prezzo di vendita, od il canone d'affitto, saranno destinati alla costruzione di un istituto di cura per i poveri e di locali per la sezione di bibite e bagni gratuiti, e per altri servizi.

A tale effetto, l'intero prezzo sarà imputato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale si farà la vendita e, fino a che questa non sarà effettuata, anche il canone di affitto sarà in ogni esercizio imputato ad altro speciale capitolo di entrata.

In corrispondenza degli accertamenti dei capitoli medesimi, e negli esercizi stessi in cui avranno luogo, saranno fatte, con decreti del ministro del tesoro, equivalenti assegnazioni ad uno speciale capitolo da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per i lavori di cui sopra.

Aggiungere: « Nel caso di affitto della Locanda Maggiore ed annessi cortili, giardini e teatro si provvederà con opportuni stanziamenti sullo stato di previsione della spesa pel Ministero delle finanze alla spesa per le costruzioni ed opere preaccennate, salvo reintegro col prezzo ricavando dalla vendita degli anzidetti immobili ».

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Bagni di Montecatini:

1° il fabbricato detto delle Logge e le aree adiacenti di mq. 600 che fanno parte della piazza Umberto I, coll'obbligo di demolire il fabbricato stesso per l'ampliamento e la sistemazione di detta piazza;

2° il fabbricato detto delle Scuderie, col retrostante cortile e con una parte dell'area interposta fra le scuderie ed il vialino a destra del viale Verdi della estensione di mq. 670, con obbligo di adattare e ricostruire il fabbricato stesso ad uso di sede municipale e degli uffici di posta, telegrafo e telefono dello Stato, secondo le indicazioni della competente Amministrazione governativa, salvo al comune di esigere, per questi ultimi uffici, dell'Amministrazione stessa un canone annuo nella somma da stabilirsi inappellabilmente dal Genio civile.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune di Bagni di Montecatini, per provvedere alla fognatura dell'abitato, è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti due mutui esinguibili in 30 anni: uno di lire 125,000 all'interesse del 3% da garentirsi con la sovrimposta comunale e l'altro di lire 225,000 all'interesse normale della Cassa stessa.

La differenza tra l'interesse normale dovuto alla Cassa e quello del 3% a carico del co-

mune sarà corrisposta dall'Amministrazione demaniale, la quale provvederà, per intero, all'ammortamento dell'altro mutuo di lire 225,000 mediante un annuo contributo pari all'annualità di ammortamento del prestito.

I due contributi del Demanio saranno prelevati dalla quota degli utili dell'esercizio ad esso spettanti, e qualora non bastasse, dal bilancio delle finanze.

All'uopo, sarà iscritto nel bilancio per la spesa del Ministero delle finanze un apposito capitolo, per memoria, a principiarsi dall'esercizio 1912-913 fino all'estinzione dei mutui.

La somma mutuata sarà pagata al comune in base allo stato di avanzamento dei lavori ed al nulla osta del Demanio.

Il progetto della fognatura dovrà riportare la preventiva approvazione del Demanio ed i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Aggiungere: « In caso d'inadempimento o di ritardo per parte del comune nell'esecuzione delle opere di fognatura, potrà il Demanio sostituirsi al comune nell'esecuzione delle opere medesime, fermo nel comune l'obbligo dell'estinzione delle somme impiegate e del contributo negli annui interessi ».

(Approvato).

Art. 5.

Gli utili annuali dell'esercizio spettanti al Demanio, non prelevati giusta gli articoli 9, 11, 12 e 18 della convenzione e l'art. 4 della presente legge, saranno erogati nell'anticipato rimborso del debito del Demanio verso la Società esercente.

(Approvato).

NB. — Per la Convenzione, vedi Stampato della Camera dei deputati, N. 863.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avverto che domani alle ore 16 vi sarà riunione degli Uffici.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 621);

Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia (N. 615);

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza (N. 637);

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova (N. 638);

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie e sulle automobili (N. 664);

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912 derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 20 giugno 1896, n. 262) (N. 642);

Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato (N. 662);

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi (N. 643);

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici della Regie ambasciate a Parigi e Vienna (N. 649);

Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto, e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame (N. 650);

Stanziamento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma 1911 (N. 654).

Sistemazione ed esercizio delle R. Terme di Montecatini (N. 635).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi (N. 616);

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla » (N. 639);

Spesa straordinaria di lire 1,200,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della ma-

rina e della caserma del Corpo Reale equipaggi (N. 641);

Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (N. 631);

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione provinciale della Sanità pubblica (N. 630);

Proroga del termine stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima (N. 652);

Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle (N. 661);

Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino (N. 666);

Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara (N. 660);

Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (N. 657).

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni ai danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (N. 653);

Compenso alla signora Anna Maria Mozzi per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere una inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario (N. 651);

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca (N. 648);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 20 luglio 1911 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1911

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 1.

Alla tabella allegata alla legge 18 luglio 1907, n. 512 è sostituita quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Gli alunni retribuiti di 1ª e 2ª classe delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono d'ora innanzi il nome e grado di aggiunti di cancelleria e segreteria.

Tutti gli aggiunti sono divisi in tre classi.

Pel passaggio alla prima classe è necessario aver superato con buon esito l'esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 16 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, gli aggiunti di cancelleria e segreteria, di 2ª e 3ª classe continueranno a percepire la quota dei proventi nella misura già attribuita agli alunni di cancelleria.

Art. 4.

È in facoltà del ministro di grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di alunno di cancelleria e di segreteria anche limitatamente a distretti separati di Corte d'appello o a gruppi di distretti.

Art. 5.

Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza e previo parere di una Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giu-

stizia, nei modi che saranno determinati da apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che, quand' anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

Art. 6.

Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servizio, previo parere della Commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o per delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o per quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento.

Art. 7.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1911

Tuttavia ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25, ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni, decorsi i quali se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi o a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio o, altrimenti, la indennità secondo le leggi vigenti, computando in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

Art. 8.

In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del cancelliere di una pretura, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente di farne le veci il cancelliere di una delle preture limitrofe.

A tale provvedimento sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19, prima parte, della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Art. 9.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo di ufficio nelle cancellerie e segreterie.

I posti di cancelliere di pretura, di tribunale e di Corte d'appello, di segretario di Regia procura o di procura generale di Corte d'appello, non possono essere conferiti ai funzionari, che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneità da parte delle Commissioni.

Art. 10.

Ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni di

strettuali da farsi da apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:

a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;

b) dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;

c) di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;

d) del vice-direttore generale in funzione di capo del personale od, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;

e) dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.

Le norme pel funzionamento di detta Commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge, fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati secondo le leggi vigenti.

Art. 11.

I cancellieri di sezione di tribunale e di Corte di appello, i segretari di sezione di Regia procura e di procura generale di Corte di appello, istituiti con la nuova tabella, qualunque sia la categoria a cui appartengono, prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria o della segreteria.

Con Regio decreto sarà provveduto alla ripartizione dei suindicati funzionari, nei vari uffici giudiziari del Regno.

Art. 12.

Il beneficio attribuito, al momento della promozione al grado superiore ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali ai termini dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1907, n. 512, conservano il diritto al trattamento speciale di cui all'art. 16 de legge 2 luglio 1903, n. 259, viene determinato nella misura fissa di centoventi posti per gli aggiunti di cancelleria, di ottanta posti per i cancellieri di pretura e parificati e di dieci posti per i cancellieri di tribunale e parificati, compresi nel novero i posti occupati dai funzionari aventi diritto allo stesso beneficio.

I relativi spostamenti devono essere eseguiti sulla graduatoria generale prima di procedere alla formazione delle liste speciali dei promovibili per merito e per anzianità a norma dell'art. 16 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Art. 13.

Resta fermo a tutti gli effetti il Regio decreto 15 marzo 1908.

Dei funzionari che lo impugnarono ed ottennero decisione favorevole dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, coloro che in base ai criteri stabiliti dalla decisione medesima sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

Ai primi sarà corrisposto sulle economie del capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910-11 l'aumento degli stipendi arretrati dal 1° gennaio 1910, oltre una indennità per ciascuno non superiore alle lire mille.

Art. 14.

I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla 1ª classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

Art. 15.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re ha facoltà di modificare con decreti Reali le disposizioni concernenti i servizi di cancelleria allo scopo di semplificarli e di renderli più spediti.

Art. 16.

Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione, va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, e di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge.

L'inosservanza di questa disposizione darà luogo all'applicazione della penalità comminata dall'art. 56, n. 1 della legge sul bollo, testo unico approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, numero 414, a carico degli avvocati o procuratori e del cancelliere.

Gli altri esemplari delle memorie e note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 2° del predetto testo unico, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.

Art. 17.

I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, debbono essere scritti su carta bollata da lire due.

I referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti su carta bollata da lire due tanto per gli originali che per le copie.

Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonché per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, è prescritta la carta bollata di lire una.

Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.

Resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22, n. 5, della legge sul bollo testo unico, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

Spetterà alla Corte dei conti il decidere quali altri documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa.

Art. 18.

Fermo il disposto dell'articolo 16 i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè i provvedimenti e le decisioni emesse dei medesimi, tantò per gli originali che per le copie sono soggetti alla tassa di bollo di lire tre per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire 2 se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore.

Art. 19.

Le citazioni per biglietto nei giudizi avanti le preture, i tribunali e le Corti sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di centesimi dieci, ferme restando le esenzioni concesse da leggi speciali pei giudizi avanti le dette magistrature.

Art. 20.

Per essere ammessi agli incanti, di cui al titolo III, capo 1º, § 2 del Codice di procedura civile, è prescritta la presentazione di apposita domanda su carta bollata da lire tre.

La domanda dovrà anche contenere l'indicazione dei lotti per i quali si intendè di fare offerta, e delle somme depositate per decimo del prezzo e per le spese, con riferimento alle corrispondenti quitanze.

Art. 21.

Le attestazioni di notorietà fatte avanti i pretori sono scritte su carta bollata ordinaria di lire tre.

Le consimili attestazioni fatte avanti le autorità municipali sono scritte su carta bollata ordinaria di lire una.

Art. 22.

Ferme restando le eccezioni concesse da leggi speciali i certificati del casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre. Nel prezzo di questa carta rimane compresa anche la tassa speciale, di cui all'articolo 8 della legge 25 marzo 1905, n. 77.

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

Art. 24.

Dal 1º luglio 1911 decorreranno gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione.

Art. 25.

In casi eccezionali i funzionari che, per effetto della presente legge, dovessero o immediatamente alla stessa, o successivamente, cambiare di residenza o di funzioni, potranno, di ufficio, essere mantenuti nelle loro residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

Tale disposizione non è però applicabile a quei funzionari che al momento della promozione occupino uffici direttivi, o che vi siano destinati per effetto di promozione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1911

Nuova tabella organica.

Numero	DENOMINAZIONE	Classe	Posti	Stipendio individuale	Totale
5	Cancellieri di Corte di cassazione	unica	10	7,000	70,000
5	Segretari di Procura generale di cassazione				
20	Cancellieri di Corte di appello	1ª	27	6,000	162,000
20	Segretari di Procura generale d'appello				
18	Vice cancellieri di cassazione	2ª	27	5,000	135,000
5	Sostituti segretari di Procura generale di cassazione				
12	Cancellieri di sezione di Corte di appello	3ª	26	4,500	117,000
5	Segretari di sezione di Procura generale di appello				
162	Cancellieri di tribunale	1ª	250	4,000	1,000,000
186	Vice cancellieri di Corte di appello				
162	Segretari di Regia Procura	2ª	250	3,500	875,000
151	Sostituti segretari di Procura generale di appello				
374	Cancellieri di sezione di tribunale	3ª	585	3,000	1,755,000
50	Segretari di sezione di Regia Procura				
709	Vice cancellieri di tribunale	1ª	1,000	2,700	2,700,000
183	Sostituti segretari di Regia Procura				
1549	Cancellieri di pretura	2ª	1,441	2,200	3,170,200
		1ª	1,500	1,800	2,700,000
2400	Aggiunti di cancelleria e segreteria	2ª	550	1,500	825,000
		3ª	350	1,200	420,000
300	Alunni gratuiti	»	300	»	»
	Totale				13,929,200
	Somma attualmente stanziata				12,052,500
	Differenza				1,876,700